



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

## DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLE MARCHE

### IL DIRETTORE REGIONALE

Visto il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n. 368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";  
 Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'organizzazione del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";  
 Visto il D.Lgs. 8 gennaio 2004 n. 3, recante "Riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi dell'art.1 della Legge 6 luglio 2002 n. 137";  
 Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";  
 Visti il D.P.R. 26 novembre 2007 n. 233, contenente il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali", e il D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91 recante "Modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";  
 Visto il D.M. 20 luglio 2009 recante "Articolazione degli Uffici Dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione Centrale e Periferica" del Ministero per i beni e le attività culturali;  
 Visto l'art. 10 del citato D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;  
 Visti i Decreti Dirigenziali 6 febbraio 2004 e 28 febbraio 2005, recanti le procedure per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio pubblico;  
 Visto l'art. 17 comma 3 lettera c) del citato D.P.R. n. 233/2007 e s.m.i., a norma del quale il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del Codice;  
 Visto il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche conferito all'arch. Paolo Scarpellini con DPCM. 10 agosto 2009 (Reg. C.C. 24.09 reg. 6 foglio 23);  
 Vista la nota prot. n. 3275 del 02.07.2010 con la quale è stata richiesta la verifica dell'interesse ai sensi dell'art. 12 del citato D.Lgs. n.42/2004 da parte del Comune di Belforte del Chienti (MC) - Piazza Umberto I, 13, per l'immobile denominato "Palazzo Bonfranceschi" situato nel comune di Belforte del Chienti - Via Cavour, 14 segnato nel foglio catastale n. 19 part.lla 24 C.F. confinante con le altre proprietà segnate al medesimo foglio part. lla 25 C.F., Via Cavour, Piazza Aldo Moro, Vicolo dell'Arco e Piazza Umberto I, salvo se altri;  
 Vista la nota prot. n. 3946 dell'11.03.2011 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche con la quale è stato espresso parere conforme;  
 Vista la nota prot. n. 8122 del 27.08.2010 della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche con la quale è stato espresso parere conforme;  
 Considerata l'assenza di osservazioni o ragioni ostative al formale riconoscimento dell'interesse culturale del bene in questione

### DECRETA

L'immobile denominato "Palazzo Bonfranceschi" come sopra descritto, e meglio individuato nelle premesse e descritto negli allegati, è dichiarato di interesse storico-architettonico ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto D. Lgs. 42/04.

La planimetria catastale e la relazione storico artistica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene.

Il presente decreto è trascritto presso l'Agenzia del Territorio, Servizio Pubblicità Immobiliare, a cura di questa Amministrazione, ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente decreto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 16 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;

Sono, inoltre, ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale, nei rispettivi termini temporali previsti, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, a norma degli articoli 2 e 20 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e s.m.i., ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



IL DIRETTORE REGIONALE  
 Paolo Scarpellini

DECRETON

40

IN DATA

21 APR. 2011